

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

29867

 Consiglio Regionale del Veneto

U del 28/12/2017 Prot.: 0029867 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 301
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Antonio Guadagnini, Roberto Ciambetti, Massimo Giorgetti, Bruno Pigozzo e Simone Scarabel relativa a: "MODIFICA DELL'ARTICOLO 103 RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI AI GRUPPI CONSILIARI" DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017"".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)

UFFICIO
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Il Dirigente
dott.ssa Maria Teresa Manoni

SERVIZIO ATTIVITA' E RAPPORTI ISTITUZIONALI
Il Dirigente capo
Alessandro Rota

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 301

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Guadagnini, Ciambetti, Giorgetti, Pigozzo e Scarabel

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 103 RECANTE "DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI CONTRIBUTI AI GRUPPI CONSILIARI" DELLA LEGGE
REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30 "COLLEGATO ALLA LEGGE
DI STABILITÀ REGIONALE 2017"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 15 dicembre 2017.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 103 RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI AI GRUPPI CONSILIARI" DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017"

Relazione:

Con l'articolo 103 del Collegato alla legge di stabilità regionale 2017 è stata prevista la possibilità di riassegnare ai gruppi consiliari le spese per la dotazione di personale e le spese per il funzionamento, assegnate o spettanti a gruppi consiliari composti da uno o due consiglieri, ma non utilizzate o comunque assegnate.

Ratio dell'intervento, attesi i vincolanti limiti posti dal quadro normativo vigente di derivazione statale alle spese per il personale dei gruppi e alle spese per il funzionamento dei gruppi, consentire la messa a disposizione delle risorse non utilizzate dai gruppi composti da uno o due consiglieri per le finalità istituzionali degli altri gruppi di maggior consistenza, nella logica di evitare dispersioni delle già limitate risorse disponibili per organi che, si ricorda, sono qualificati quali organi necessari al funzionamento della istituzione consiliare.

Peraltro, alla verifica applicativa delle disposizione si è evidenziato come la ratio ispiratrice della norma, se risulta funzionale con riferimento alle spese di personale, configura un limite alle possibilità di utilizzo delle spese per il funzionamento.

Peraltro, alla verifica applicativa delle disposizione si è evidenziato come la ratio ispiratrice della norma, se risulta funzionale con riferimento alle spese di personale, configura un limite alle possibilità di utilizzo delle spese per il funzionamento.

Ne consegue la riformulazione della norma e con effetto retroattivo, per le somme allo stato non utilizzate.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 103 RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI AI GRUPPI CONSILIARI" DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017"

Art. 1 - Modifica dell'articolo 103 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e norma di prima applicazione.

1. Al comma 1 dell'articolo 103 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) sono soppresse le parole "*e la spesa per il funzionamento*";
- b) la parola "*spettanti*" è sostituita con la parola "*spettante*";
- c) sono soppresse le parole "*e della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56*".

2. Le spese per il funzionamento spettanti, a decorrere dalla decima legislatura regionale, ai gruppi consiliari composti da uno solo o da due consiglieri regionali ai sensi della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari" e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riassegnate ai gruppi cui risultavano spettanti ai sensi della disciplina come vigente prima della entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, su richiesta del relativo Presidente del Gruppo consiliare.

Art. 2 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 103 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e norma di prima applicazione.....	3
Art. 2 - Entrata in vigore.....	3

PDLR n. 301

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (BUR n. 127/2016)
COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017

Art. 103 - Disposizioni in materia di contributi ai gruppi consiliari.

1. La spesa per la dotazione di personale e la spesa per il funzionamento spettanti, ai sensi rispettivamente della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari", ai gruppi consiliari composti da uno solo o da due consiglieri regionali e non utilizzate negli esercizi di riferimento sono riassegnate ai gruppi costituiti da un numero minimo di tre consiglieri eletti in liste che hanno sostenuto il medesimo candidato Presidente della Regione ed in misura proporzionale ai rispettivi consiglieri aderenti.

2. In prima applicazione della presente legge la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle risorse non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016.